

## ACCERTAMENTO

---

### ***Costi indeducibili se la descrizione della fattura è generica***

di Lucia Recchioni

La **generica descrizione** della prestazione indicata in fattura potrebbe comportare:

- l'**ineducibilità del costo** ai fini delle imposte dirette, per violazione delle norme in tema di **inerenza** ([articolo 109 Tuir](#));
- l'**indetraibilità dell'Iva**, con irrogazione della **sanzione** da euro 1.000 a euro 8.000 prevista dall'[articolo 9 D.Lgs. 471/1997](#) (*"Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità"*).

Dal punto di vista delle **imposte sui redditi**, giova ricordare che il costo, per poter essere dedotto, deve non solo essere **esistente**, ma anche **inerente**: deve quindi trattarsi di una *"spesa che si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa"* ([Corte di Cassazione, sentenza 24.03.2006, n. 6650](#)).

Sia la **prova** dell'esistenza che quella dell'inerenza **grava sul contribuente** ([Corte di Cassazione, sentenza 26.01.2007, n. 1709](#)).

Più precisamente, il contribuente dovrà:

- **provare documentalmente** il costo, in modo che dalla documentazione si possa ricavare l'**inerenza** del bene o servizio rispetto all'attività da cui derivano i ricavi o gli altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa,
- dimostrare *"la **coerenza economica** dei costi sostenuti nell'attività d'impresa, ove sia **contestata** dall'Amministrazione finanziaria anche la **congruità** dei dati relativi a costi e ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni"* ([Corte di Cassazione, sentenza 27.03.2013, n. 7701](#)).

Per i motivi suesposti:

- è stato ritenuto **ineducibile** il costo indicato in una fattura emessa da un professionista (commercialista) con la dicitura **"prestazione di consulenza commerciale effettuata"**, non supportata da sufficiente documentazione. La Suprema Corte ha a tal proposito chiarito che *"spetta al contribuente l'onere della prova dell'inerenza del costo e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una **documentazione di supporto** da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la **coerenza economica** della stessa, risultando*

*legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa" ([Cassazione civile, 13 aprile 2016, n.7231, sez. trib.](#));*

- sono stati ripresi a tassazione di costi per attività di **consulenza infragruppo** per difetto di **inerenza**, in considerazione della generica descrizione riportata in fattura (*"con la presente vi rimettiamo fattura per consulenza tecnico - commerciale relativa al mese (...)"*), della laconicità del contratto regolante il rapporto (*"l'unico documento che è stato consegnato (...) è un contratto di assistenza tecnico-commerciale di appena 10 righe"*) e dell'ingente ammontare del costo portato in deduzione (Euro 408.090,92) ([Cassazione civile, sentenza 08/10/2014, n. 21184](#));
- sono stati ritenuti indeducibili i costi riportati in una fattura avente una descrizione generica, riguardante **servizi di trasporto**, e non indicante gli estremi del documento di trasporto riconducibili ai trasporti eseguiti, né il periodo a cui si riferisce la prestazione ([Corte di Cassazione, Sentenza 20 aprile 2016, n. 7878](#)).

**Ai fini Iva**, invece, la generica descrizione della prestazione in fattura configura una violazione dell'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#), il quale espressamente richiama, tra gli elementi da indicare in fattura **"g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione"**.

La fattura indicante una descrizione generica, infatti, non consente d'identificare **l'oggetto della prestazione**, e non risponde alle finalità di trasparenza e conoscibilità, funzionali alle **attività di controllo e verifica** dell'Amministrazione finanziaria, sicché comporta, tra l'altro, l'irrogazione della **sanzione** ai sensi dell'articolo 9 D.Lgs. 471/1997 (sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000).

Possono essere a tal proposito richiamate le seguenti **pronunce giurisprudenziali**:

- [Cassazione civile, 22/07/2016, n. 15177](#): la Suprema Corte, con la pronuncia in oggetto, ha sancito l'**indetraibilità dell'Iva** riportata in fatture aventi generiche descrizioni, quali *"servizi vari di consulenza"*, *"servizi vari amministrativi"*, *"servizi di segreteria"*, *"canoni di locazione"*. I Giudici hanno altresì chiarito che la genericità delle fatture **non può essere integrata** con la documentazione giustificativa prodotta in giudizio dal contribuente;
- [Cassazione civile, 28/10/2015, n. 21980](#): con la richiamata sentenza i Giudici hanno ritenuta legittima l'irrogazione delle sanzioni previste dall'[articolo 9 D.Lgs. 471/1997](#), per l'**irregolare compilazione** delle fatture, stante la generica indicazione del loro oggetto descritto con la locuzione *"servizi professionali, magazzinaggio, trasporto, tenuta contabile, marketing e promozione vendite"*.

Si ritiene da ultimo opportuno richiamare la **sentenza della Corte di Giustizia UE, 15 settembre 2016, C-516/14**, la quale ha chiarito che le fatture riportanti solamente l'indicazione *"servizi giuridici forniti [da una certa data] sino ad oggi"*, **non sono conformi**, a priori, ai requisiti di cui al [punto 6 dell'articolo 226 della Direttiva 2006/112](#).

Tuttavia, è stato ritenuto che **le autorità tributarie nazionali non possano negare "il diritto alla**

*detrazione dell'Iva per il solo motivo che il soggetto passivo esibisce una **fattura che non soddisfa i requisiti** di cui all'articolo 226, punti 6 e 7, della menzionata direttiva, laddove tali autorità dispongano di **tutte le informazioni** necessarie per accertare che i **requisiti sostanziali** relativi all'esercizio del diritto in parola siano soddisfatti".*



Seminario di specializzazione

## LE VERIFICHE FISCALI IN AZIENDA

Bologna Firenze Milano Napoli